

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano

Sezione 4[^] civile

N. 3886/15	San.
N. 3693/15	Rep.
N.	FIN.

Composta dai magistrati:

Dott. Erminia Lombardi	Presidente rel.
Dott. Marisa Nardo	Consigliere
Dott. Valter Colombo	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta in grado d'appello n. 304/2013 del Ruolo

Generale

tra

G. [redacted] ITALIA SPA (C.F. [redacted])

rappresentata e difesa, per procura a margine dell'atto di citazione in appello, dagli avv.ti [redacted]

[redacted] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano [redacted]

- appellante -



e

i

FALLIMENTO AUTOSEI GROUP SPA IN LIQUIDAZIONE


(C.F. 12986330152) rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Dimundo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Boccaccio n.19, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello.

- *appellato* -

OGGETTO: azione revocatoria fallimentare

CONCLUSIONI: nei fogli di seguito allegati

IL CASO.it



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 14522/2012 in data 4 - 24 dicembre 2012 il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento della domanda formulata dal Fallimento Autosei Group s.p.a. dichiarava l'inefficacia ex art. 67, co. 2 l.fall. dei pagamenti, per complessivi € 350.705,68, effettuati da quest'ultima società in favore di C [REDACTED] Italia s.p.a. nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento della debitrice, intervenuta in data 14 maggio 2009, condannando la società convenuta alla restituzione all'attore della somma suindicata maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.

Avverso la sentenza proponeva appello la società convenuta la quale lamentava che il Tribunale avesse ritenuto inapplicabile ai pagamenti impugnati l'esenzione di cui all'art. 67, co. 3 lett. a) l. fall., nonché sussistente il requisito della *scientia decoctionis* sulla base di elementi scarsamente indicativi e di equivoco significato.

Si costituiva il Fallimento il quale contestava il fondamento della impugnazione di cui chiedeva la reiezione.

All'udienza del 14 maggio 2015, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia accolto, sia pure solo in parte, la domanda proposta ai sensi dell'art. 67, co. 2 l. fall. dal Fallimento, in primo luogo, ritenendo inapplicabile ai pagamenti impugnati l'esenzione di cui al comma 3 lett. a) della norma succitata, ai sensi del quale, *"non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di*

beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso"

In particolare l'appellante deduce l'erroneità della conclusione cui è pervenuto il primo giudice il quale ha del tutto omesso di considerare che i pagamenti oggetto di revoca erano stati effettuati nel rispetto degli accordi contrattuali e che secondo l'interpretazione della norma in parola più accreditata in dottrina e in giurisprudenza sono sottratti alla revocatoria i pagamenti che vengono effettuati con mezzi ordinari nei tempi previsti dal regolamento contrattuale.

Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto la sussistenza nella specie del requisito soggettivo della *scientia decoctionis* in capo alla creditrice al momento dell'effettuazione dei pagamenti impugnati, e ciò sulla base di elementi privi di valore sintomatico e quindi inadeguati a fornire adeguato riscontro dell'allegato presupposto soggettivo.

Con il terzo motivo infine l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui ha riconosciuto sulla somma oggetto di condanna anche la rivalutazione monetaria nonostante il contrario indirizzo sul punto della S.C.

Rileva la Corte che il primo motivo di gravame non è fondato e va pertanto disatteso per le considerazioni che seguono.

E invero il primo giudice, dopo aver premesso che l'espressione "*termini d'uso*" deve essere "*intesa in un duplice profilo, sia in merito al tempo, sia alle modalità di pagamento e che il criterio a cui attenersi è quello della regolarità dell'adempimento*", implicando l'esenzione "*la*

contestualità e/o la normalità dello scambio”, con l’effetto che “*sono senz’altro esenti da revocatoria i pagamenti avvenuti regolarmente alla loro scadenza in relazione alla prassi commerciale*”, mentre “*non può beneficiare dell’esenzione il pagamento effettuato in ritardo, a maggior ragione se avvenuto a seguito di solleciti*”, conclude che “*nel caso di specie le proroghe delle proroghe e la morosità della debitrice, come risulta dalla corrispondenza..., escludono che i pagamenti di cui l’attore chiede la revoca possano essere considerati normali e tanto meno usuali*”.

Tale conclusione non è stata condivisa dalla società appellante la quale evidenzia che il primo giudice non ha correttamente applicato la norma in esame nell’interpretazione di quest’ultima avallata dalla dottrina e giurisprudenza maggioritaria in quanto non ha valutato i pagamenti impugnati alla luce degli accordi contrattuali, come documentati in causa. posto che, ove il Tribunale avesse proceduto a tale esame, la conclusione sarebbe stata diversa, e cioè la non assoggettabilità a revocatoria dei pagamenti succitati in quanto conformi al regolamento negoziale in essere tra le parti.

In particolare l’appellante richiama l’art. 3. del contratto del febbraio 2008 (v. doc. n. 4 fasc. Fallimento) il quale stabilisce che “*la data di pagamento del prezzo degli Autoveicoli Nuovi (di seguito, la ‘Data di Pagamento’) sarà indicata nella fattura di vendita. Il Concessionario avrà la facoltà di provvedere al pagamento del prezzo anche prima della Data di Pagamento... Il pagamento del prezzo dell’Autoveicolo Nuovo (a) alla data di pagamento, (b) alla data diversa derivante dall’eventuale dilazione concessa dalla GMAC ai sensi dell’articolo 4 che segue... assumerà*

rilevanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1457 Codice Civile, dovendosi il relativo termine ritenere essenziale". Al successivo art. 4 il contratto, dopo aver previsto che "salva diversa comunicazione scritta della G al Concessionario, la G cederà i crediti derivanti dalle Forniture con Pagamento Differito degli Autoveicoli Nuovi alla GMAC", società finanziaria del gruppo G, stabilisce che "in forza di separato contratto, la GMAC potrà concedere al Concessionario, a suo insinducabile giudizio ed ai termini, condizioni e limiti di importo da essa stabiliti, dilazioni di pagamento dei crediti ceduti rispetto alla data di pagamento. La durata complessiva di ciascuna dilazione non potrà essere superiore ad un anno dalla data di emissione della Fattura, salvo eventuale deroga convenuta per iscritto". Orbene l'appellante deduce che nella specie, come risultava dalla documentazione prodotta, i pagamenti impugnati erano tutti stati effettuati nel rispetto delle succitate previsioni contrattuali, atteso che nel corso del rapporto GMAC' aveva concesso dilazioni, rispetto all'originario termine stabilito nelle fatture, sempre nei limiti dell'anno dalla data di emissione della fattura. In tre casi inoltre i pagamenti erano addirittura avvenuti in anticipo rispetto alla data di scadenza indicata nella fattura, e ciò sempre in ossequio a quanto stabilito nel contratto all'art. 3, il quale prevede la facoltà per il concessionario di provvedere al pagamento del prezzo anche prima della data di pagamento. Ne consegue che erroneamente il primo giudice aveva "attribuito rilievo alla circostanza che, in alcuni casi, la dilazione originariamente concessa da GMAC' aveva subito delle proroghe accompagnate, talvolta, da solleciti da parte della stessa GMAC", atteso che, in ogni caso, proroghe o concessioni di nuove

dilazioni non potevano essere considerati in alcun modo anomale, non solo perché con tali proroghe la scadenza del pagamento era rimasta ricompresa nell'anno contrattualmente previsto, ma anche perché tale sistema di dilazione della dilazione *"era perfettamente coerente con la disciplina voluta e approntata dalle parti, secondo cui l'autovettura viene pagata dal concessionario allorquando il prezzo è incassato dal cliente finale e l'autoveicolo viene immatricolato"*. Infine neppure rilevante erano i solleciti inviati da GMAC in quanto essendo accompagnati da un differimento delle scadenze del debito rientravano nella normale prassi commerciale.

Deve, in contrario, osservarsi che nella specie giustamente il primo giudice non ha ritenuto applicabile l'esenzione di cui all'articolo 67, co. 3 lett. a), ai sensi del quale *"non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso"*, in quanto che non ricorrono nella specie i presupposti richiesti da quest'ultima norma.

Premesso che la *ratio* ispiratrice della norma è stata individuata sia nell'esigenza di preservare la continuità dell'attività aziendale per garantire la conservazione dell'impresa in crisi in vista di un suo recupero, evitando che i fornitori, che vengono a conoscenza dello stato di difficoltà di quest'ultima, nel timore di una futura revoca dei pagamenti ricevuti, interrompano i rapporti, così impedendo la prosecuzione dell'attività, sia nell'esigenza di tutelare i terzi quando la normalità del rapporto lascia presupporre una mancanza di conoscenza in capo a questi ultimi dello stato di insolvenza, va, in contrario, osservato che, secondo la condivisibile interpretazione della giurisprudenza e della dottrina maggioritaria, la



previsione di cui all'art. 67. co.3 lett. a), secondo la quale sono esclusi dalla revocatoria *“i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso”*, esenzione che opera sul piano oggettivo senza alcuna rilevanza degli stati soggettivi dell'*accipens*, deve essere intesa nel senso che tale locuzione comprende sia la qualità e tipologia del pagamento, che deve risultare eseguito con un mezzo fisiologico ed ordinario, sia il dato cronologico, cioè il tempo del pagamento, con la conseguenza che per l'operatività della causa di esenzione in esame è necessario che il pagamento sia stato effettuato, oltre che con mezzi ordinari, nei tempi previsti dal regolamento negoziale accettato dalle parti.

Ne consegue che viene in considerazione, in primo luogo, il regolamento contrattuale, e cioè le modalità concordate dalle parti sotto il duplice profilo del mezzo e del tempo del pagamento, e soltanto qualora manchino specifici accordi, la prassi praticata nel settore e sul territorio di appartenenza.

Nella specie è documentalmente provato che il contratto stipulato dalle parti nel febbraio 2008, in esecuzione del quale sono stati eseguiti i pagamenti impugnati, prevedeva che i pagamenti avvenissero, tramite bonifico, alla data indicata in fattura, con facoltà del concessionario di provvedervi anche prima di tale data, e che inoltre con separato contratto GMAC poteva, a suo insindacabile giudizio, concedere dilazioni che complessivamente non dovevano superare l'anno dalla data di emissione della fattura.

Deve pertanto ritenersi che l'effettuazione dei pagamenti, anziché nel termine indicato in fattura, nel termine successivamente concesso dal

GMAC, è conforme agli accordi intervenuti tra le parti e, quindi, come tale, ricompreso nella previsione di cui alla norma citata.

Peraltro, nella specie, in relazione ai pagamenti dichiarati inefficaci, al di là dei tre pagamenti eseguiti prima della "data di pagamento", per sei non è stato provato da parte dell'appellante che siano intervenuti entro le scadenze eventualmente prorogate da GMAC.

E invero, se può ritenersi provata la stipulazione con GMAC del contratto quadro di dilazioni menzionato all'art. 4 del contratto stipulato *inter partes*, atteso che di quest'ultimo fa menzione GMAC nella *mail* del 14 ottobre 2008 nella quale si legge "Le comuniciamo che, ai sensi del punto 6.1 del contratto quadro di dilazione..." e si richiamano "gli impegni contrattuali presi con la GMAC [redacted] tramite la sottoscrizione del contratto quadro di dilazione", e anche ad ammettere che le dilazioni venivano concesse da GMAC anche tramite *email*, essendo prevista la stipulazione per iscritto solo nel caso di dilazioni di durata superiore all'anno dalla data di emissione della fattura ex art. 4 contratto 27 febbraio 2008, in ogni caso nella specie l'appellante non ha provato che sei dei dodici pagamenti in relazione ai quali è stata dichiarata l'inefficacia da parte del primo giudice sono intervenuti nei termini di dilazione concessi da GMAC posto che le fatture che risultano elencate nelle *mail* del 14 ottobre 2008, 13 novembre 2008 e 15 dicembre 2008 e in ordine alle quali sono state concesse dilazioni, si riferiscono solo a tre dei pagamenti revocati. E invero i pagamenti relativi alle fatture n.70694 del 22 maggio 2008 di € 34.749,04, n. 56580 del 28 aprile 2008 di € 29.457,04 e n.78920 dell'11 giugno 2008 di € 35.547,02, rispettivamente eseguiti in data 11 dicembre

2008, 16 dicembre 2008 e 17 dicembre 2008, compaiono negli elenchi delle fatture che risultano riportate nella *e-mail* del 15 dicembre 2008 e in relazione alle quali GMAC risulta aver concesso una dilazione di pagamento sino al 31 dicembre 2008. Per i restanti pagamenti eseguiti dopo la data indicata in fattura non vi è prova, non figurando nella corrispondenza prodotta le relative fatture, che siano state concesse dilazioni da GMAC e che pertanto anch'essi siano intervenuti entro i termini di dilazione concessi da quest'ultima. Infine è pacifico che tre pagamenti sono stati eseguiti prima della scadenza della data indicata in fattura e che il contratto prevedeva la facoltà per il concessionario di pagare anche prima di detto termine.

Peraltro tali circostanze non consentono di concludere in senso favorevole all'appellante con riferimento ai pagamenti astrattamente conformi agli accordi contrattuali, atteso che, al di là di quanto giustamente evidenziato dal Fallimento e avuto riguardo al fatto che la locuzione "*termini d'uso*" richiama un concetto di regolarità e normalità del pagamento, pagamento riferito non solo ai mezzi ma anche ai tempi, non appare corretto, qualora, come nel caso in esame, si sia in presenza di una intera serie di pagamenti riguardanti il medesimo creditore, distinguere i singoli pagamenti, e cioè considerarli isolatamente, avulsi dal contesto nel quale i medesimi si collocano e che, nella specie, come evidenziato anche dal Tribunale, risulta caratterizzato dal mancato, ripetuto rispetto dei termini concessi, essendo detti pagamenti intervenuti quasi sempre non solo oltre la data indicata in fattura, ma anche oltre i termini di dilazione più volte concessi da GMAC e a seguito di continui solleciti (v. doc. n. 8,10 e 11)

Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame con il quale l'appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto sussistente il requisito della *scientia decoctionis* in capo alla creditrice al momento dell'effettuazione dei pagamenti impugnati sulla base di elementi di scarso valore sintomatico e trascurando altri elementi di segno contrario risultanti dagli atti.

In particolare l'appellante, deduce che il primo giudice ha desunto *"la conoscenza in capo a GMI dello stato di insolvenza, presumendo che tale stato fosse noto a GMAC"*, e ciò benché quest'ultimo sia un soggetto autonomo e diverso dall'appellante il cui *"operato ...non può quindi essere automaticamente ricondotto a GMI, a cui non può essere trasferita <de relato> l'eventuale conoscenza dello stato di insolvenza da parte di GMAC"*. In ogni caso privi di rilevanza e scarsamente significativi erano gli elementi indiziari valorizzati dal primo giudice a sostegno della ricorrenza del requisito soggettivo in capo a GMAC, e cioè i solleciti a rinnovare le fidejussioni scadute che Autosei si era impegnata a prestare, atteso che queste ultime erano state poi rinnovate, ovvero l'entità dell'indebitamento e le dilazioni di pagamento, in quanto previste dal contratto, nonché infine le risultanze del bilancio 2007, in ordine alle quali l'appellante sottolinea che *"non evidenziava>no il precipitare di una situazione di crisi, ma, piuttosto, un indebitamento costante, inidoneo a far ritenere la crisi irreversibile"*. Peraltro non si era tenuto conto dell'esistenza di altri elementi, quali la fusione societaria, considerata un'operazione di rafforzamento del gruppo, e la circostanza che non risultava levato alcun protesto a carico della fallita, la quale, come confermato dal rinnovo delle

fideiussioni e dal rilascio di nuove garanzie ancora nel novembre 2008, aveva pure dimostrato di godere della fiducia del sistema bancario.

Rileva la Corte che il motivo non è fondato in quanto che il primo giudice è pervenuto alla conclusione della sussistenza della consapevolezza in capo all'appellante, al momento dei pagamenti impugnati, intervenuti nel periodo novembre 2008 – marzo 2009, dello stato di insolvenza della debitrice principalmente alla luce del concreto svolgimento del rapporto tra le parti, elemento quest'ultimo che giustamente, per significatività e concludenza, è stato ritenuto decisivo dal Tribunale ai fini della prova della *scientia decoctionis*.

E invero il primo giudice sul punto, dopo aver premesso che GMAC “già braccio finanziario in tutti i continenti della General Motors, grazie agli strumenti interpretativi e critici di cui è dotato era in grado di percepire i segni rivelatori e sintomatici dell'insolvenza”, ha quindi richiamato, in particolare, la clausola n. 10 del contratto 27 febbraio 2008 la quale contempla una serie di “*informazioni finanziarie*” che la fallita era tenuta a fornire a GMAC nel corso del rapporto, e cioè un rapporto operativo trimestrale sull'attività, il bilancio di esercizio al termine di ogni anno, le garanzie fornite e i finanziamenti ricevuti e ogni “*altra informazione e documentazione richiesti dalla GMI e/o dalla GMAC per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e l'andamento della sua attività*”. In tale contesto il Tribunale ha giustamente valorizzato, quali indici della *scientia decoctionis* nella specie, la corrispondenza tra GMAC e Autosci, di cui copia era inviata per conoscenza anche a GMI la quale era pertanto a conoscenza dell'andamento del rapporto (v. anche doc. n.9 fasc.

appellato), i solleciti per il rinnovo delle fidejussioni scadute, l'entità dell'indebitamento e infine le dilazioni di pagamento. In particolare il primo giudice ha richiamato la raccomandata 14 ottobre 2008 nella quale GMAC, dopo aver sollecitato la fallita a rinnovare la fideiussione bancaria di € 350.000,00 e a provvedere ad accettare la dilazioni concesse il 1 agosto 2008, contestava i ritardi nei pagamenti già dilazionati, riduceva la linea di credito e infine proponeva ad Autosei *"di accettare un piano di pagamento che Le concederà una ulteriore estensione della dilazione"*. Quanto poi al bilancio relativo all'esercizio 2007, quest'ultimo evidenziava, nel passivo, debiti verso banche e fornitori per circa 20 milioni di euro e, nell'attivo, oltre a crediti per 3 milioni e mezzo di euro e immobilizzazioni materiali per 635.000,00 euro, immobilizzazioni immateriali per circa 5 milioni di euro, di cui quasi 3 milioni di euro a titolo di avviamento. Orbene, sul punto, alle condivisibili considerazioni svolte dal primo giudice circa il carattere *"irrealistico"* di quest'ultima posta, in quanto conseguente alla fusione di società i cui indici di redditività erano *"pesantemente negativi e perciò inidonei a generare il bene immateriale in questione"*, nulla è stato replicato dall'appellante la quale si è limitata sul punto ad una generica contestazione.

In conclusione, ove si consideri il comportamento tenuto da Autosei la quale, nonostante i molteplici solleciti, ancora nel novembre 2008, contravvenendo ad un preciso obbligo contrattuale, non aveva provveduto al rinnovo della fideiussione di € 350.000,00 scaduta il precedente 30 giugno - mancato rinnovo che induceva GMAC, la quale nel settembre 2008 aveva negato lo svincolo dei certificati di conformità delle autovetture vendute, nell'ottobre successivo al blocco della fatturazione e a rivedere le linee di

credito, riducendole e sospendendole anche per il mese di novembre – unitamente al mancato rispetto delle dilazioni di pagamento ripetutamente concesse da GMAC, così che in data 18 febbraio 2009 quest'ultima intimava l'immediato pagamento dello scaduto pena la risoluzione del contratto, e quindi l'appellante, con missiva del 24 febbraio 2009, diffidava la debitrice a pagare i debiti scaduti pari a € 445.456,60 entro il 7 marzo 2009, avvertendo che in difetto ciò avrebbe comportato la risoluzione del contratto di concessione di vendita (v. doc. n. 8 - 13 fasc. appellato), non sembra possa dubitarsi che l'appellante, a fronte del perdurante comportamento inadempiente di Autosei e delle risultanze del bilancio, sospendendo le linee di credito per il mancato rinnovo da mesi delle fidejussioni e attuando nel contempo una politica orientata al rientro dall'esposizione creditizia maturata dalla debitrice, aveva perso fiducia della solvibilità della fallita e quindi acquisito la consapevolezza che la condotta di quest'ultima non era imputabile ad una crisi temporanea di liquidità, bensì ad una strutturale situazione di incapacità a far fronte, con mezzi normali e regolarmente, alle obbligazioni assunte, vale a dire una situazione di irrimediabile dissesto.

E' invece fondato il terzo motivo di gravame con il quale l'appellante lamenta che il Tribunale abbia riconosciuto sulle somme oggetto di condanna, oltre che gli interessi, anche la rivalutazione monetaria, in difetto di prova da parte del Fallimento di uno specifico pregiudizio, atteso che si condivide il consolidato insegnamento della S.C. secondo il quale *"L'obbligazione restitutoria dell'«accipiens» soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto*



posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva; ne consegue che anche gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore lo allegghi specificamente e dimostri di averlo subito" (v. Cass. n. 12736 /2011 e da ultimo Cass. n. 27084/2011).

Le spese seguono la soccombenza.


P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **Q** s.p.a. nei confronti del Fallimento Autosei Group s.p.a. avverso la sentenza n. 14522/2012 in data 4 - 24 dicembre 2012 del Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) in parziale accoglimento dell'appello respinge la domanda proposta dal Fallimento di condanna dell'appellante al pagamento della rivalutazione monetaria sulle somme che quest'ultima è tenuta a restituire all'appellato;

2) condanna l'appellante a rifondere al Fallimento le spese del presente grado del giudizio liquidate ex D.M. n. 55/2014 in € 15.000,00 oltre rimborso spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Milano il 9 settembre 2015

 IL PRESIDENTE EST.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Domenico AMALFITANI



Sentenza n. 3886/2015 pubbl. il 12/10/2015

RG n. 304/2013

Repert. n. 3693/2015 del 12/10/2015



IL CASO.it